

I requisiti minimi per l'esercizio del servizio domiciliare per l'infanzia denominato "nido in famiglia" sono stati aggiornati alla luce del Dlgs 65/2017 con Deliberazione della Giunta regionale n. 28-7693 del 12/10/2018 e successiva Determinazione n. 1180 del 22/10/2018.

Il servizio domiciliare per l'infanzia è un servizio integrativo, ai sensi dell' art. 2 del D.Lgs 65/2017, che permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori e che concorre all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini, soddisfacendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.

Per attivare il nido in famiglia, occorre presentare Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si intende avviare il servizio.

Le novità introdotte dalla nuova disciplina sono:

- nel nido in famiglia sono stati ricompresi i servizi sperimentali, in ambito rurale, denominati Agri-TATA, di cui alle delibere di giunta regionale n. 2-2412 del 27/07/2011, n. 47-4250 del 30/07/2012 e n. 14-3063 del 21/03/2016
- l'attività può essere condotta in alternativa:
  1. da una figura educativa in possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria ai sensi dell'art. 14 comma3 Dlgs 65/2017
  2. da una figura educativa di educatore socio-pedagogico (art.1 L205/2017)
  3. da figure educative in possesso di titoli conseguiti entro e non oltre la data del 1/06/2017, già previsti da specifiche normative regionali, nonché dal percorso di sperimentazione del servizio agri-TATA, elencati nell'art. 4 D.G.R. n.7693/2018.